



START UP E PMI INNOVATIVE: DALLE DETRAZIONI IRPEF ALLE DEDUZIONI IRES

1. INTRODUZIONE

2. START UP E PMI INNOVATIVE

- 2.1. Definizione, costituzione e requisiti fondamentali di una Start Up Innovativa
 - 2.1.1. Start Up Innovativa a vocazione sociale
- 2.2. Definizione, costituzione e requisiti fondamentali di una PMI Innovativa
- 2.3. Agevolazioni e vantaggi dedicati alle Start Up e PMI Innovative
 - 2.3.1. Misure introdotte in risposta all'emergenza Covid-19

3. AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

- 3.1. Investimenti diretti e indiretti effettuati da persone fisiche e giuridiche
 - 3.1.1. Detrazione ordinaria IRPEF del 30% e detrazione speciale IRPEF del 50%
 - 3.1.2. Deduzione ordinaria IRES del 30%
 - 3.1.3. Agevolazioni fiscali in materia di investimento indiretto
- 3.2. Documentazione necessaria a supporto e beneficio dell'agevolzione fiscale
- 3.3. Mantenimento e decadenza delle agevolazioni fiscali per chi investe in Start Up e PMI Innovative

4. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- 4.1. Compilazione dichiarazione dei redditi dell'investitore persona fisica
- 4.2. Compilazione dichiarazione dei redditi dell'investitore persona giuridica



1. INTRODUZIONE

"La presenza di Start Up Innovative non solo incide in maniera positiva sul mercato, ma ha l'effetto di rinnovare il tessuto connettivo del nostro Paese e di rivoluzionare il modo di fare impresa."

Questo è quanto si deduce da un articolo del mese di marzo 2022 riportante un estratto dell'ultimo report redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con InfoCamere, Unioncamere.

E' proprio da questo report che si evince che il numero di Start Up Innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 14.077 e che questo ha registrato una crescita di 45 unità (+0,3%) rispetto al trimestre precedente, nonché il dato che emerge più di tutti è la crescita del capitale sociale di queste società, che si attesta ora a quota 938,0 milioni di euro per un capitale medio pari a 64.898 euro impresa.

Ciò non vuol dire altro che oggi, finalmente, nel nostro Paese si è pienamente consolidata l'idea che l'innovazione tecnologica e lo sviluppo siano l'una fondamentale all'altro nella realizzazione di un'economia all'avanguardia in grado di concorrere con quella del resto del mondo.



2. START UP E PMI INNOVATIVE

2.1. Definizione costituzione e requisiti fondamentali di una Start Up Innovativa

Ai sensi del D.L. 179/2012, art. 25, una Start Up Innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta tutti i seguenti requisiti oggettivi:

🔲 Impresa nuova o costituita da non più di 5 anni

Residenza in Italia o in altro Paese UE, se con sede produttiva o filiale in Italia

\$ Presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro

📂) Non distribuiscono o non hanno distribuito utili

Innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente

1 Non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda

Non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione

Nonché, almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

Ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione

Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)

E' titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato

2.1.1. Start Up Innovativa a vocazione sociale

Ai sensi del D.L. 179/2012, art. 25, una Start Up Innovativa a vocazione sociale possiede gli stessi requisiti posti in capo ad una Start Up Innovativa, ma opera in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale, nel dettaglio:

valorizzazione patrimonio culturale tutela ecosistema assistenza sociale formazione universitaria ricerca assistenza sanitaria imprese sociali educazione istruzione turismo sociale erogazione servizi culturali tutela ambientale formazione formazione post-universitaria



2.2. Definizione, costituzione e requisiti fondamentali di una PMI Innovativa

Ai sensi del D.L. 3/2015, art. 4, una PMI Innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

PMI come definita da normativa UE (Raccomandazione UE 2003/361/CE)

🏫 Residenza in Italia o in altro Paese UE, se con sede produttiva o filiale in Italia

\$ Ha effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato

Innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente

Non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione

Nonché, almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

Ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione

Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale)

E' titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato

2.3. Agevolazioni e vantaggi dedicati alle Start Up e PMI Innovative

Start Up e PMI Innovative godono di numerosi vantaggi fiscali e burocratici per permetterne lo sviluppo rapido e in scala. Si tratta, tuttavia, di misure che si applicano a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.

Inoltre, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto "Rilancio"), sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell'ecosistema delle stesse.

Qui di seguito è esposta una lista delle agevolazioni su indicate:

 Redazione dell'atto costitutivo e statuto con modello standard tipizzato online, seppure in presenza del notaio (modifica introdotta nell'inverno 2021 alla normativa previgente);



- Esonero da diritti camerali in favore delle Camere di Commercio, nonché i diritti di segreteria e l'imposta di bollo dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese;
- Proroga del termine per la copertura delle perdite;
- Deroga alla disciplina societaria ordinaria;
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: dunque, nel caso conseguano ricavi non congrui oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo;
- Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA;
- Disciplina del lavoro agevolata: le Start Up e PMI Innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto-Legge 81/2015;
- Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile (fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile) e possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity;
- Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati;
- Incentivi fiscali all'investimento, nel capitale di rischio, da persone fisiche e giuridiche;
- Intervento semplificato, gratuito e diretto per le Start Up e PMI Innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
- Servizi ad hoc per l'internazionalizzazione favoriti dall'agenzia ICE, la quale fornice loro assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia;
- Applicazione del fail-fast, nel senso che, in caso di insuccesso, le Start Up Innovative possono contare su procedure più rapide e



meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività;

• Possibilità di trasformazione in PMI innovativa per le Start Up Innovative diventate mature, scalabili e che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione.

2.3.1. Misure introdotte in risposta all'emergenza Covid-19

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto "Rilancio") convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell'ecosistema delle startup innovative.

Acquisto di servizi



Contributi a fondo perduto per € 10 milioni per acquistare servizi da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels per lo sviluppo delle imprese innovative

Credito d'imposta in R&S



Estensione dell'ammissibilità per credito d'imposta in ricerca e sviluppo per i soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative

Fondo di Garanzia per le PMI



È stata riservata una quota pari a € 200 milioni di euro per l'erogazione di garanzie in favore di startup e PMI innovative

Programma Investor Visa



Sono state dimezzate le soglie minime di investimento in startup innovative e società di capitali italiane

Venture Capital



Assegnate risorse aggiuntive pari a € 200 milioni per l'anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital per sostenere gli investimenti nel capitale

Registro delle imprese



E' stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro imprese

Investimenti in equity



Introduzione degli incentivi in «de minimis» per persone fisiche all'investimento in startup e PMI innovative (detrazione IRPEF al 50%)

Zone sismiche



Estensione delle agevolazioni (DM MISE 24 settembre 2014) riferite a startup localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano

3. AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

3.1. Investimenti diretti e indiretti effettuati da persone fisiche e giuridiche

Esistono vari metodi per finanziare una Start Up o PMI Innovativa, che vanno dall'autofinanziamento fino all'investimento diretto o indiretto di capitale da parte di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, di piccole o grandi dimensioni.

Il fondamentale fattore, tuttavia, da tenere in considerazione è la fase di vita della Start Up Innovativa, o meglio definito il "tempismo del finanziamento", poiché durante la fase di programmazione, analisi del mercato e progettazione degli eventuali prototipi, non si è in presenza di un progetto d'impresa ancora ben chiaro e definitivo, per cui non si può di certo contare su investitori di ogni genere, se non limitatamente ai famosi *Love capital*, nonché i primi a crederci.

E' per ciò che vengono individuate varie tipologie di finanziamento, ma bisogna fare attenzione alla fase finanziata. Tra questi:

- Bootstrapping (autofinanziamento);
- Love capital: family, friends and fools (3F);
- Incubatori;
- Acceleratori;
- Business Angel;
- Finanziamenti bancari;
- Premi e competizioni;
- Bandi;
- Crowdfunding;
- Venture Capital e Corporate Venture Capital.

Come ben si può notare, a finanziare l'attività d'impresa, e prima ancora di essa il progetto, vi possono essere investitori di ogni genere, dalla persona fisica a quella giuridica. Le stesse possono, inoltre, investire direttamente o indirettamente, come ad esempio attraverso intermediari qualificati, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start Up e PMI Innovative ammissibili.

In particolare, per OICR si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.



Si tratta di una categoria di intermediari finanziari comprendente le SGR, le SICAV e gli OICVM, tutti organismi che consentono a piccoli o medi risparmiatori di unirsi tra loro mettendo in comune i propri risparmi che, affidandone la gestione a dei professionisti intermediari, andranno a comporre risorse utili a varie tipologie di investimento, come in immobili, beni mobili, partecipazioni, strumenti finanziari e altro.

Nel dettaglio, possono investire in Startup tramite Crowdfunding gli OICR che al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento detengono azioni o quote di startup o PMI innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Tuttavia, per poter beneficiare del vantaggio fiscale, deve essere rilasciata all'investitore apposita documentazione comprovante lo status di OICR con investimento prevalente in Startup e PMI innovative.

Mentre, per «altre società di capitali che investono prevalentemente in Start Up o PMI Innovativa ammissibili» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data di sostenimento dell'investimento agevolato, detengono azioni o quote di Start Up o PMI Innovativa ammissibili, che nel prospetto patrimoniale sono riclassificate come immobilizzazioni finanziarie (o che comunque non sono detenute per la negoziazione), e che ammontano ad almeno il 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio chiuso nel corso dello stesso periodo di imposta.

Tra queste raffigurano le Management Company (o Holding di investimento), non altro che società che forniscono servizi finanziari e fondi di investimento e che sono spesso organizzate in due parti: da un lato, una (o più) società riceve e raggruppa tutti i fondi che provengono dagli investitori e, dall'altro, una (o più) società che amministra questi fondi investendoli in base alla natura, alla portata e alle aspettative offerte dal fondo stesso.

Ad oggi, vi sono parecchie di queste società che investono in realtà italiane ed estere ad alto potenziale di crescita, per supportarle durante le loro fasi di vita.

In ogni caso, qualunque sia la natura del finanziamento, non è in dubbio il fatto che i vantaggi nell'investire in questa tipologia di



progetti siano di elevata qualifica, nonché tipologia. spaziando infatti dalla possibilità di godere di profitti scalabili, diversificazione dell'investimento stesso e agevolazioni fiscali di vario ammontare e natura.

3.1.1. Detrazione ordinaria IRPEF del 30% e detrazione speciale IRPEF del 50%

Considerata l'introduzione, prima nel 2012 e poi nel 2015, nel nostro ordinamento di una disciplina organica in materia di, rispettivamente, Start Up Innovative e PMI Innovative e considerata l'esigenza di accelerare i tempi e i processi di sviluppo, al fine di introdurre in un mercato già avanzato un prodotto/servizio scalabile, appare evidente l'esigenza di unire il risparmio all'investimento.

Come già trattato precedentemente, vari sono i metodi ammessi per finanziare una Start Up e PMI Innovative, dai più classici (Bootstrapping, Love Capital, finanziamenti bancari) ai più innovativi e competitivi (sistemi Crowdfunding, incubatori, acceleratori, Business Angel, bandi, premi e competizioni). Tuttavia, se da un lato vi sono figure, come gli incubatori e gli acceleratori, che già hanno una chiara visione del potenziale di questi schemi innovativi, dall'altro lato vi sono risparmiatori che hanno bisogno di una spinta in più ad investire.

L' art. 29 del D.L. n. 179/2012, già a partire dal 2013, aveva previsto una detrazione IRPEF ed una deduzione IRES per gli investimenti in Start Up Innovative; anche, l'art. 4 del Decreto Legge n.3/2015 aveva richiamato tali agevolazioni prevedendone l'applicazione anche per le PMI Innovative. Poi, l'art. 38, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), ha potenziato gli incentivi agli investimenti nel capitale sociale delle Start Up Innovative, inserendo, nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'art. 29-bis. Il medesimo articolo ha parimenti potenziato l'agevolazione in favore (degli investitori) delle PMI Innovative c.d. ammissibili, mediante l'inserimento del comma 9-ter nell' art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

In quanto alle persone fisiche, queste, prima del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, avevano diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari al 30% (DETRAZIONE ORDINARIA IRPEF) di quanto investito nel capitale sociale di una o più Start Up e PMI Innovative, anche se a vocazione sociale, entro un limite quantitativo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, con l'obbligo di detenere l'investimento per almeno 3 anni, pena il non



riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

Dall'introduzione del D.L. 19 maggio 2020 le cose sono parzialmente cambiate. In particolare, la novità adesso sta nel riconoscimento di una detrazione IRPEF, tramite la dichiarazione dei redditi, pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Start Up e PMI Innovative. A tale proposito, si rimanda alla Circolare 25/02/2021, 01.2021 (o a un nostro consulente in materia) per la procedura da eseguire per far sì che venga riconosciuta la detrazione del 50% a favore dell'investitore.

In ogni caso, l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3.1.2. Deduzione ordinaria IRES del 30%

La disposizione del D.L. "Rilancio" non prevede alcuna integrazione in merito alla disciplina della deduzione IRES per gli investimenti in start up e PMI innovative, con riferimento ai quali resta quindi soltanto la possibilità di avvalersi della deduzione "ordinaria" prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012 e dall'art. 4 del D.L. 3/2015 in misura pari al 30%, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

3.1.3. Agevolazioni fiscali in materia di investimento indiretto

La normativa ad oggi vigente in materia di agevolazioni fiscali a favore degli investitori in Start Up e PMI Innovative, se non nella fattispecie della detarzione speciale al 50% a favore dei soggetti passivi IRFPE, nulla limita al fine del beneficio. Ciò da intendersi nel senso che l'investimento tanto diretto quanto indiretto in Start Up e PMI Innovative beneficia indistintamente delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore.

Nel dettaglio, in caso di investimenti effettuati per il tramite di "altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative", le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle Start Up Innovative da tali società.

A tal fine, in relazione ad ogni singolo conferimento ricevuto, la



società intermediaria avrà cura di certificare all'investitore l'ammontare che ha comportato un effettivo investimento nel capitale di una o più Start Up Innovative; esclusivamente tale quota parte del conferimento iniziale effettuato nel capitale della società intermediaria potrà qualificarsi come "investimento agevolato" nel capitale di una o più Start Up Innovative, in relazione al quale è possibile fruire delle agevolazioni in oggetto.

Ciò inteso, è comunque da rilevare che qualsiasi dovesse essere la tipologia di intermediazione all'investimento, sia essa attuata mediante OICR o società di capitali che investono prevalentemente in Start Up o PMI Innovativa ammissibili, ovvero società veicolo in genere, l'istituto d'intermediazione non modifica il soggetto passivo d'imposta che si identifica sempre e comunque nel cedente all'intermediazione.

3.2. Documentazione necessaria a supporto e beneficio dell'agevolzione fiscale

Per poter beneficiare delle <u>agevolazioni fiscali "ordinarie" (30%)</u>, gli investitori (soggetti <u>IRPEF</u> e <u>IRES</u>) devono ricevere dalla Start up innovativa e conservare:

- una certificazione, rilasciata entro 60 giorni dal conferimento, nella quale la Start Up attesti di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore ad € 15.000.000 e l'entità dell'investimento effettuato nel periodo d'imposta;
- copia business plan della Start Up Innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto e attuale, delle vendite e dei profitti.

Se l'investimento viene fatto in OICR o tramite altre società che investono prevalentemente in Start Up o PMI Innovative, tali soggetti dovranno rilasciare - entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato - su richiesta dell'investitore, una certificazione in cui si attesta che il 70% degli investimenti viene effettuato in Start Up o PMI Innovative e certificano l'entità dell'investimento agevolabile.

Mentre, per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% in regime "de minimis", gli investitori devono ricevere e conservare una



dichiarazione rilasciata, entro 30 giorni dai conferimenti, dal legale rappresentante della Start Up Innovativa e riportante:

- l'importo dell'investimento;
- il codice COR rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- l'importo della detrazione fruibile.

3.3. Mantenimento e decadenza delle agevolazioni fiscali per chi investe in Start Up e PMI Innovative

L'investitore, perde tuttavia il diritto alle agevolazioni fiscali di cui sopra, indipendentemente dall'entità dell'investimento e dalla società beneficiaria (Start Up o PMI Innovativa che sia), se, entro 3 anni dalla data di effettuazione dell'investimento, si verifica una delle seguenti fattispecie:

- Le partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati vengono cedute, in toto o anche solamente in parte, a titolo oneroso;
- Viene ridotto il capitale, nonché ripartite le riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start Up o PMI Innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in Start Up o PMI Innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- L'investitore recede o viene escluso;
- La società, se è una Start Up Innovativa, perde uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, oppure, se è una PMI Innovativa, perde uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 3/2015.

Altresì, non costituiscono causa di decadenza di dette agevolazioni fiscali i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte dell'investitore, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del TUIR.



ATTENZIONE!

Nel caso in cui si dovesse verificare una causa di decadenza? Allora i soggetti investitori dovranno restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi.

In particolare:

- Le persone fisiche dovranno incrementare l'IRPEF relativa all'anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l'aggiunta degli interessi legali;
- Le persone giuridiche dovranno incrementare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l'aggiunta degli interessi legali.



4. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

4.1. Compilazione dichiarazione dei redditi dell'investitore persona fisica

Premesso che le persone fisiche che abbiano investito in Start Up e PMI Innovative non possono compilare il Modello 730, ma hanno l'obbligo di compilare il Modello Redditi Persone Fisiche come indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2015, il quale deve infatti essere compilato da chi è titolare di partita IVA o, come in questo caso, da persone che hanno redditi di varia natura.

Per usufruire dell'agevolazione fiscale oggetto della presente guida, una persona fisica deve compilare il Modello Redditi Persone Fisiche al rigo RP 80, rigo relativo alle detrazioni per investimenti in Start Up e PMI Innovative ammissibili, nella Sezione VI del Quadro RP.

Sezione VI Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up		Codice fiscale	1	Co	odice identific	cativo o ide	ntificativo ester	о			
		1			1A							
		Tipologia investimento	Ammontare investimento		Codice Ammontare detrazione				1	Totale detrazione		
		2 3		00	4	5		,00		6		00
	Decadenza Start-up Recupero detrazione		di cui interessi su detrazione fruita		Detrazion	e fruita		Eccedenze di detrazione				
			7 ,00	8		,00	9		,00			
RP82	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)											
RP83	Altre detrazioni		Promise !					Codice	1	2	,	00
RN21	Detrazione investimenti start (Sez. VI del quadro RP)		qu	F	RP80 col. 6		Detro	azione utilizzo	ıta			
			'	1		00	2		00			

QUADRO RN IRPEF

Nel dettaglio:

Nel rigo devono essere riportati i seguenti dati:

- colonne 1 (Codice fiscale) e 2 (Tipologia investimento):
 - in caso di investimento diretto, indicare il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato il conferimento. In questo caso indicare il codice il nella casella di colonna 2;
 - in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, in colonna 1 indicare il codice fiscale di tale organismo e in colonna 2 il codice 2; se l'investimento indiretto è stato effettuato mediante una società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative, in colonna 1 indicare il codice fiscale di detta società e in colonna 2 il codice 3. In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);
 - i contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il codice 4; i contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116, indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il codice 5. In presenza di questi due codici non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella colonna 6 l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza.
- **colonna 3:** indicare l'ammontare dell'investimento agevolabile. Nella colonna non va indicato alcun importo nei casi di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna 2);
- **colonna 4:** indicare il codice che identifica il tipo di investimento:
 - '1' se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa;
 - '2' se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
 - '3' se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all'art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;



- colonna 4: indicare il codice che identifica il tipo di investimento:
 - '1' se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa;
 - '2' se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
 - '3' se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all'art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;
 - '4' se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020;

5 va indicato direttamente l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza.

- '5' nel caso d'investimento in PMI innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all'art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020;
- colonna 5: indicare l'ammontare detraibile che risulta applicando all'importo di colonna 3 la percentuale del 30% qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero la percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 3 o 4.
 Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società "trasparente") nella colonna
- colonna 6: indicare il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell'apposito spazio in alto a destra.

L'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21, colonna 1.

Nel caso si sia usufruito dell'agevolazione per Start-Up innovative di cui all'art. 29, D.L. n. 179/2012 va compilato anche, all'interno del Modello Redditi Persone Fisiche 2022 il rigo RS 401 – "Aiuti di Stato", riportando come codice aiuto il 3.

Per ulteriori approfondimenti ed eventuali chiarimenti, si rinvia al Modello Redditi Persone Fisiche 2022, nonché alle istruzioni per la compilazione del modello su indicato o ai nostri consulenti di riferimento.

4.2. Compilazione dichiarazione dei redditi dell'investitore persona giuridica

Le società di capitali, in quanto soggetti IRES, sono obbligate alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali e, nel caso specifico di un eventuale investimento in Start Up e/o PMI Innovative, dovranno compilare il Quadro RS, nell'apposita sezione relativa gli investimenti in Start Up o PMI Innovative ammissibili.

Nel dettaglio:

Nel presente prospetto, nei righi da RS160 a RS162 va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l'investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in start-up innovative e in colonna 2 (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2; in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);
- in colonna 4, l'ammontare dell'investimento agevolabile;
- in colonna 5, l'ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 4.




Nella casella di **colonna 3** va indicato:

- il **codice 1**, se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa;

 il codice 2, se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Nel dettaglio, poi, va indicato il totale della detrazione spettante nel rigo RS 164, si tratta della somma degli importi indicati nella colonna 5 dal rigo RS 160 al rigo RS 162, importo che poi va riportato nella colonna 5 del rigo RN 6, fino a concorrenza dell'importo esposto nella colonna 2 del rigo RN 6.



Per ulteriori approfondimenti ed eventuali chiarimenti, si rinvia al Modello Redditi Società di Capitali 2022, nonché alle istruzioni per la compilazione del modello su indicato o ai nostri consulenti di riferimento.

Le notizie contenute nella presente guida hanno mero carattere informativo. Le condizioni della fruizione dell'agevolazione in oggetto variano rispetto alla posizione oggettiva, nonché soggettiva della persona fisica o giuridica che effettua l'investimento.



GUIDA AGGIORNATA AD APRILE 2022

RIFERIMENTI

- D.L. 179/2012 Sezione IX misure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start Up Innovative Art. 25 e successivi
- D.L. 3/2015, art. 4 e successivi
- Start Up Innovative MISE
- PMI Innovative MISE
- D.L. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio"), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77
- Incentivo fiscale in "de minimis" all'investimento in startup innovative e PMI innovative MISE
- Circolare 25/02/2021, 01.2021
- Modello Redditi Persone fisiche 2022 e Istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche 2022
- Modello Redditi Società di Capitali 2022 e Istruzioni per la compilazione del modello Redditi Società di Capitali 2022

CONTATTI

Per qualsiasi genere di chiarimento, seppure limitatamente agli argomenti trattati nella presente guida, è possibile presentare FAQ all'indirizzo email <u>taxinfo@medformsrls.com</u>, sarà nostra cura porre riscontro massimo entro 48/72 ore dalla ricezione dell'email.

